

DELIBERA N. 403/10/CONS

Ordinanza -ingiunzione alla società Omninetwork s.r.l. per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della delibera n. 244/08/CSP.

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006, recante *Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.249*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2006;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 244/08/CSP del 12 novembre 2008, recante *Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2009;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 15/10/DIT del 15 marzo 2010, con il quale è stata contestata alla società Omninetwork s.r.l., con sede in P.zza Chiesa, 1/c (37132) - San Michele Extra - Verona,

l'inosservanza dell'art. 7, commi 1 e 2 della delibera dell'Autorità n. 244/08/CSP, per non aver pubblicato sulle proprie pagine dedicate ai piani tariffari per il servizio Adsl le informazioni di cui all'Allegato 6 della delibera n. 244/08/CSP e per non aver inserito nelle condizioni generali di contratto per il servizio di accesso ad internet da postazione fissa indicazioni di come reperire informazioni sugli obiettivi e i risultati di qualità del servizio, nonché le caratteristiche peculiari dell'offerta relativamente alla qualità del servizio di accesso, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

PRESO ATTO che la società Omninetwork s.r.l., a seguito della notifica del citato atto, non ha prodotto alcuna memoria difensiva in merito ai fatti oggetto di contestazione, ma esclusivamente istanza di accesso presentata ben oltre il termine di trenta giorni stabilito nel regolamento di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni per l'esercizio del diritto di difesa;

RITENUTO, sulla base degli atti del procedimento, di confermare la violazione accertata, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da determinarsi tra un minimo di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) ed un massimo di euro 580.000,00 (cinquecentoottantamila/00);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società è consistito nella mancata pubblicazione sulle proprie pagine dedicate ai piani tariffari per il servizio Adsl le informazioni di cui all'Allegato 6 della delibera n. 244/08/CSP e nel mancato inserimento nelle condizioni generali di contratto per il servizio di accesso ad internet da postazione fissa indicazioni di come reperire informazioni sugli obiettivi e i risultati di qualità del servizio, nonché le caratteristiche peculiari dell'offerta relativamente alla qualità del servizio di accesso non garantendo, pertanto ai consumatori, una corretta informativa;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la società Omninetwork s.r.l. ha provveduto a pubblicare sul proprio sito le informazioni richieste d'allegato 6 alla delibera 244/08/CONS ma non ha reso sul sito aziendale le condizioni generali di contratto modificate secondo quanto stabilito dell'art. 7, commi 1 e 2 della delibera dell'Autorità n. 244/08/CSP, facendo perdurare la violazione;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, Omninetwork s.r.l. è una società dotata di una organizzazione interna di dimensioni contenute ma tuttavia, idonea a garantire l'assolvimento degli obblighi di cui alla delibera n. 244/08/CSP;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da far ritenere la sanzione nella misura del minimo edittale sufficientemente afflittiva;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per le violazioni summenzionate, nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, equivalente ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori e gli atti del procedimento sanzionatorio;

SENTITA la relazione dei Commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Omninetwerk s.r.l., con sede in P.zza Chiesa, 1/c (37132) - San Michele Extra - Verona il pagamento di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) per le violazioni contestate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la società Omninetwerk s.r.l. ad ottemperare agli obblighi previsti dalla delibera n. 244/08/CSP, in particolare a quanto prescritto dall'art. 7, commi 1 e 2 che impone di pubblicare sulle proprie pagine dedicate ai piani tariffari per il servizio Adsl le informazioni di cui all'Allegato 6 della delibera n. 244/08/CSP e di inserire nelle condizioni generali di contratto per il servizio di accesso ad internet da postazione fissa indicazioni di come reperire informazioni sugli obiettivi e i risultati di qualità del servizio, nonché le caratteristiche peculiari dell'offerta relativamente alla qualità del servizio di accesso ;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa art. 98,

comma 16, della del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", Del. 403/10/CONS, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 403/10/CONS".

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola